



69

b) - alla somma concedibile anche in relazione alla richiesta del Pascale e al prezzo indicato in contratto.

In merito al primo punto è stato rilevato, dagli uffici competenti, che per le norme contenute nel citato decreto istitutivo dell'imposta patrimoniale, e seguitamente per quelle relative al privilegio a favore dello Stato, si prospetta l'opportunità per l'Istituto di soprassedere agli acquisti di immobili e alla concessione di mutui ipotecari fino a quando non saranno compiuti gli accertamenti fiscali per la determinazione dell'imposta.

La Commissione tuttavia, nel dare atto della fondatezza della osservazione, ha ritenuto che, nel caso in esame, trattandosi di un impiegato che ha acquistato l'appartamento prima del 29 marzo 1947 - data utile per la determinazione del patrimonio dei contribuenti ai sensi del citato D. L. 29 marzo 1947 - si potrà ottenere una relativa sicurezza, per quanto concerne l'esecuzione del richiedente dall'imposta, con opportuni accertamenti, da effettuarsi dal Servizio Personale, circa le condizioni economiche dell'impiegato e l'inesistenza di altre proprietà immobiliari intestate al Pascale o a persona di sua famiglia.